

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: XII Legislatura. Legge regionale n. 16/1992, articolo 19, comma 1, lettera c). Nomina, a modifica del DPGR n. 14 del 5 febbraio 2025, del rappresentante degli studenti, designato dall'Assemblea regionale degli studenti per il Diritto allo Studio Universitario, nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (EDISU Piemonte).

Premesso che la legge regionale n. 16/1992, che disciplina l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, tra l'altro, prevede l'istituzione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio universitario, (EDISU Piemonte) e sancisce, in particolare, che

- all'articolo 18, tra gli organi dell'EDISU Piemonte, è individuato anche il Consiglio di Amministrazione (lettera a) che, ai sensi del successivo articolo 19, comma 1, è composto da:

a) tre membri, di cui uno espressione delle minoranze, nominati dal Consiglio regionale e uno dei quali con funzioni di Presidente, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici o strutture private;

b) un rappresentante degli Atenei designato congiuntamente dalle università aventi sede legale sul territorio piemontese e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;

c) uno studente designato dai membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;

- all'articolo 19, comma 3, il Consiglio di Amministrazione duri in carica cinque anni, salvo il componente di cui al comma 1, lettera c), che dura in carica due anni e sei mesi, ferma in ogni caso la scadenza dell'organo al termine del mandato del Consiglio regionale;

-all'articolo 19, comma 4, i componenti del Consiglio di Amministrazione possano essere nominati per due mandati;

-all'articolo 19, comma 6, in caso di dimissioni o decadenza, i singoli componenti del Consiglio siano sostituiti con le stesse modalità di cui al comma 1 e che la durata in carica dei componenti sostituiti non possa in ogni caso superare quella del Consiglio di Amministrazione;

- all'articolo 23 bis, i membri dell'Assemblea regionale degli studenti designino il rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'EDISU Piemonte (comma 5, lettera i).

Premesso, inoltre, che:

in data 8 e 9 giugno 2024 si sono svolte le elezioni regionali per l'elezione del Consiglio regionale, il 5 luglio 2024 si sono concluse le proclamazioni dei consiglieri regionali ed in data 22 luglio 2024 è stata convocata la prima seduta del nuovo Consiglio regionale, con conseguente cessazione dalle funzioni dei consiglieri uscenti;

ai sensi del sopra citato articolo 19, comma 3, della legge regionale n. 16/1992, con il termine del mandato del Consiglio regionale uscente è scaduto il Consiglio di Amministrazione di EDISU Piemonte.

Preso atto della deliberazione del Consiglio regionale n. 46-29784 del 23 dicembre 2024, di nomina dei tre membri di cui al sopra citato articolo 19, comma 1, lettera a).

Richiamato che con il D.P.G.R. n 14 del 5 febbraio 2025 si è provveduto alla nomina, quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'EDISU Piemonte, del Sig. Gerardo Castagno, in rappresentanza degli studenti, e del Prof. Davide Porporato, in rappresentanza degli Atenei piemontesi.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione istruzione e diritto allo studio universitario, formazione e lavoro, Settore "Diritto allo studio universitario, welfare aziendale e integrazione politiche dell'istruzione, formazione e lavoro", con la nota prot. n. 00010823 del 19 febbraio 2026, l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, come modificata da ultimo con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 27 settembre 2024, ha trasmesso la documentazione relativa alla designazione, ai sensi della sopra citata lettera c) dell'articolo 19 della legge regionale n. 16/1992, del signor Luca Pascarito quale nuovo rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'EDISU, in sostituzione del signor Gerardo Castagno, precedente rappresentante degli studenti.

Richiamato che l'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 39/2013 stabilisce che la presentazione di una dichiarazione, da parte del soggetto nominato, sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al citato decreto, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

Richiamato inoltre che la deliberazione ANAC n. 464 del 26 novembre 2025 e la Circolare nota prot. n. 00000493 del 16 ottobre 2024 trasmessa ai Direttori regionali dal Responsabile del Settore "Trasparenza ed Anticorruzione afferente alla disciplina ed alla modalità di controllo in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi amministrativi, prevedono che l'organo conferente non può e non deve attenersi esclusivamente a quanto dichiarato dal soggetto incaricato, ma è tenuto a verificare, con la massima cautela, se, in base agli atti conosciuti o conoscibili, possa conoscere, anche con un accertamento delegato agli uffici e/o con una richiesta di chiarimenti al nominando, eventuali cause di inconferibilità e/o incompatibilità.

Dato atto che le suddette dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità del signor Luca Pascarito a rivestire l'incarico di consigliere nel Consiglio di Amministrazione dell'EDISU Piemonte, unitamente al suo Curriculum Vitae, sono state acquisite (prot. n. 0002984/2026 del 11 marzo 2026) dal citato Settore, che ne ha effettuato con esito positivo le dovute verifiche, come da relativa documentazione agli atti.

Dato atto, inoltre, che con riferimento alla designazione del signor Luca Pascarito, il medesimo Settore ha verificato che sono rispettate le condizioni di cui al comma 4 del più volte citato articolo 19.

Ritenuto, pertanto, di nominare il signor Luca Pascarito quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'EDISU Piemonte, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 16/1992.

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n.14-8363 del 10 marzo 2008 e n. 28-5368 del 21 febbraio 2013, con la quali sono state determinate, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 16/1992, le indennità ai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'EDISU Piemonte.

Dato atto che, come da verifiche del citato Settore "Diritto allo studio universitario, welfare aziendale e integrazione politiche dell'istruzione, formazione e lavoro", le indennità spettanti al signor Luca Pascarito per l'importo massimo annuo indicato nella comunicazione EDISU acquisita con nota prot. n. 00013461 del 9 marzo 2026, gravano sul bilancio dell'EDISU Piemonte, nell'ambito delle risorse regionali trasferite al suddetto Ente ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 16/1992 e che, pertanto, il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo complessivo annuo massimo individuato come sopra riportato, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8- 8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

Il Presidente

DECRETA

- di nominare, a modifica del DPGR n. 14 del 5 febbraio 2025, il signor Luca Pascarito quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'EDISU Piemonte, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 16/1992;
- che le indennità spettanti al signor Luca Pascarito, per l'importo massimo annuo individuato come sopra riportato, gravano sul bilancio dell'EDISU Piemonte, nell'ambito delle risorse regionali trasferite al suddetto Ente ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 16/1992 e che, pertanto, il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio regionale;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Presidente,
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio